



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

LORO SEDI

E per conoscenza

Ufficio 7 DGSAF

Oggetto: Utilizzo del pesce nella preparazione di alimenti greggi per animali da compagnia

Il regolamento (UE) 142/2011 stabilisce che gli operatori possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ossia:

- a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
- b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:
 - i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ii) teste di pollame

In deroga a quanto sopra indicato, l'art 16 del regolamento (CE) 1069/2009 stabilisce che altri materiali di categoria 3 possono essere impiegati per l'alimentazione degli animali da compagnia, previa autorizzazione dell'autorità competente e, pertanto, *per la vendita diretta al consumatore finale, esclusivamente sul territorio nazionale.*

A tal fine si rimanda alle note 0016697-07/05/2020-DGISAN-MDS-P, 0029954-25/07/2016-DGISAN-MDS-P, 0002803-31/01/2017-DGISAN-MDS-P.

In applicazione di quanto sopra, nel caso di utilizzo di pesce crudo di cui alla lettera i) e j) dell'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, nella formulazione di alimenti greggi per animali da compagnia, questo sottoprodotto oltre a non mostrare alcun segno di alterazione degli aspetti organolettici, deve essere sempre obbligatoriamente sottoposto ad abbattimento a -20C per almeno 24 ore.

I materiali di categoria 3 costituiti da prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo che non presentano alcun rischio per la salute pubblica o animale, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati, in deroga ai sensi dell'art 16, come alimenti per animali da compagnia, senza previo congelamento, purché il pesce sia stato sottoposto a un trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 ovvero qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

* Dott. Pietro Noè

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Responsabile/Referente del procedimento:

Tiziana Serraino – email t.serraino@sanita.it